

PISA – 26 gennaio 2024

L' *"ON BOARDING"* DI UN
NUOVO CLIENTE NELLO
STUDIO

Proposta di un flusso operativo per la
corretta gestione

Parcellazione e recupero crediti

Dott. Alessandro Lini

Premessa

Il compenso per prestazioni professionali

2233 cc: Il compenso, **se non è convenuto dalle parti** e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'**importanza dell'opera** ed al **decoro della professione**

La norma parla di **compenso** e non di *corrispettivo*:

non si calcola **solo** in base al risultato ottenuto, **avendo cioè riguardo al solo valore economico dell'opera** che sta al centro del rapporto sinallagmatico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria

(Art. 2225 cc Corrispettivo → risultato ottenuto e lavoro normalmente necessario per ottenerlo)

Premessa

Il compenso per prestazioni professionali

Importanza dell'opera

- Rilievo sociale
- Esternalità positive

Decoro della professione

- Mette in rilievo l'utilità della prestazione vs la collettività.

Natura retributiva

- Origine del privilegio ex art 2751 bis

Parcellazione e recupero crediti

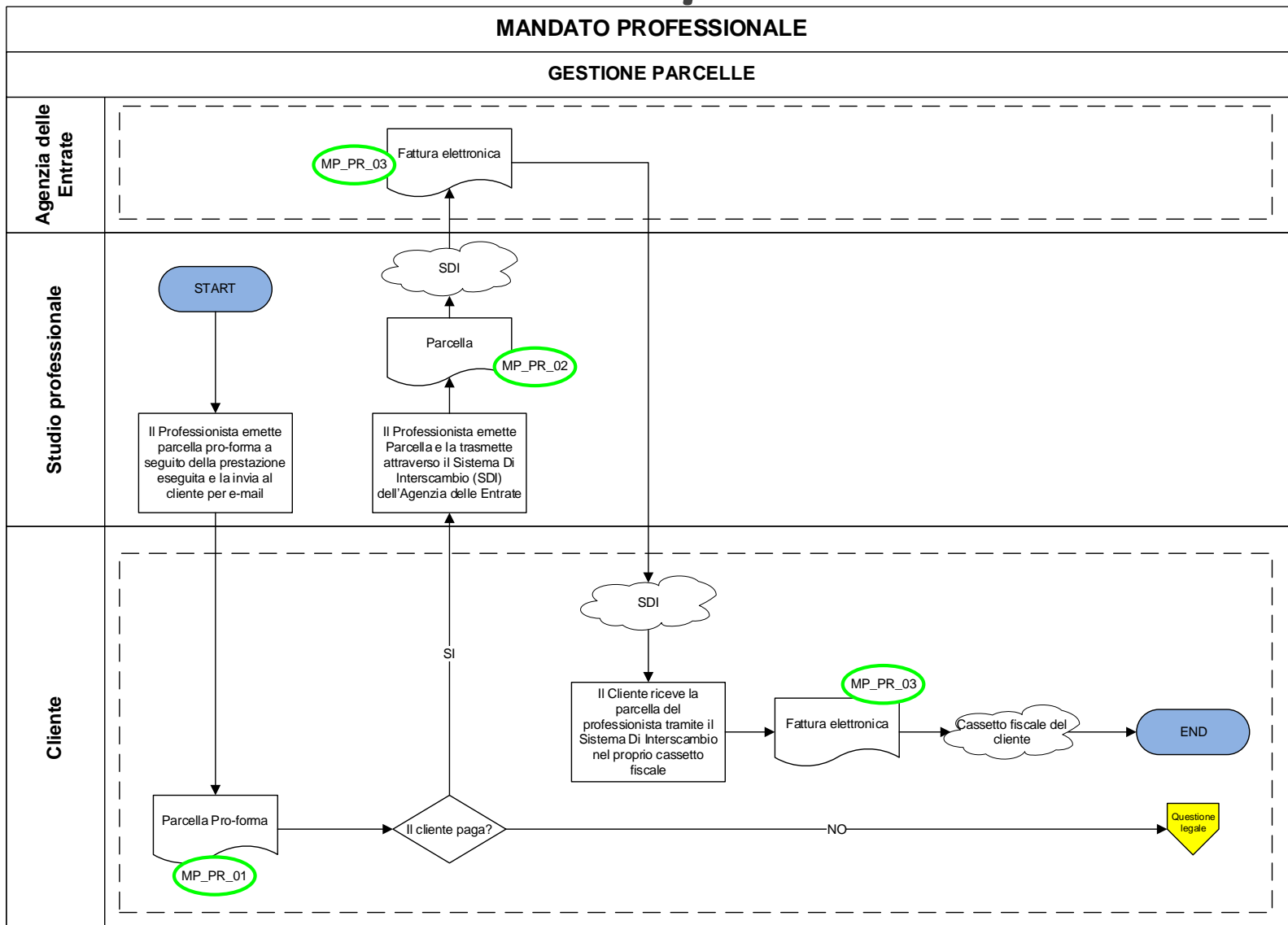
La parcellazione delle prestazioni

conclusione della prestazione → emissione parcella con richiesta di pagamento → incasso → fatturazione.

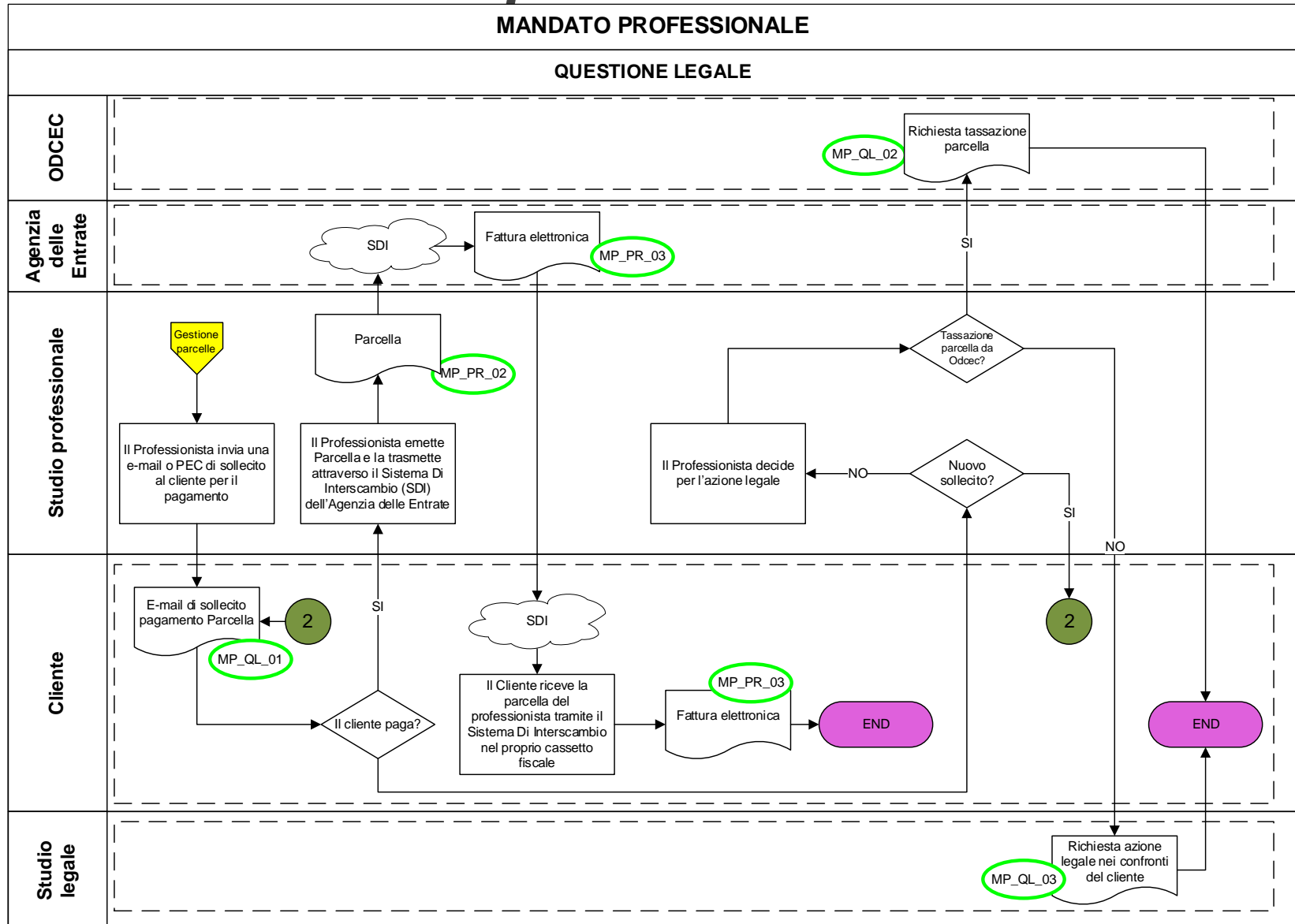
Il recupero del credito:

- diritto di ritenzione
- l'azione legale
 - La liquidazione della parcella
 - Ingiunzione di pagamento

Gestione parcelle



Recupero credito



Il recupero dei crediti diritto di ritenzione

Il professionista **non ha** il diritto di ritenzione (2235 cc).

Cass., II sez. penale, n. 39881 del 5 ott.2015.

Il commercialista che non restituisce tempestivamente i libri sociali e le scritture contabili di una società di capitali, omettendo contestualmente di presentare il modello di dichiarazione Iva, **risponde del reato di appropriazione indebita aggravata, con condanna al risarcimento dei danni causati al cliente.**

Richiama la sent. 18027/2014, con la quale i giudici hanno ritenuto che **configura reato di appropriazione indebita il rifiuto di restituire al proprio cliente la documentazione ricevuta.**

- ➔ un comportamento che **eccede i limiti del possesso**. L'inerzia a seguito di sollecitazione o, addirittura, la risposta di non avere intenzione di effettuare la restituzione, integrano il reato.
- ➔ l'appropriazione indebita è **“aggravata”**, in virtù della maggiore pericolosità e antisocialità che il colpevole dimostra abusando della particolare fiducia che il soggetto passivo ripone in lui e della violazione dei particolari doveri qualificati incombenti sull'agente.
- ➔ irrilevanti i motivi che hanno spinto il professionista a non restituire la documentazione, come l'inadempienza dei pagamenti degli onorari da parte del cliente; **il mancato pagamento delle spettanze al professionista non può legittimare quest'ultimo alla ritenzione di quanto sia del cliente.**

Il recupero dei crediti

Il parere dell'ordine - 1

la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una **valutazione tecnica** sulla **congruità** del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990.

l'attività del Consiglio dell'Ordine è limitata all'esame di congruità del compenso richiesto rispetto i parametri/tariffe → si ritiene che il Consiglio dell'Ordine non possa esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità del detto credito, che è questione che **attinente esclusivamente** al rapporto privatistico tra l'iscritto e il suo assistito

Il recupero dei crediti

Il parere dell'ordine - 2

Successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali, è venuta meno solo la possibilità per gli esercenti una libera professione o arte, tra cui i dottori commercialisti, di poter attivare il procedimento monitorio ai sensi dell'art. **633, co. 1, n. 3 e 636 c.p.c. accompagnato dal parere di congruità dell'Ordine professionale**, in quanto per espressa previsione normativa (si veda n. 3, co. 1, art. 633 c.p.c.) tale parere deve esprimersi in merito ad una tariffa legalmente approvata.

Di contro, **non è venuto meno il potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c.**, essendo questo svincolato dalle tariffe e costituendo ciò un parere che non si esprime più sulla corretta applicazione dell'abrogata tariffa ma supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.

Il recupero dei crediti

Il parere dell'ordine - 3

Ai fini della determinazione giudiziale del compenso professionale ai sensi del 1° comma dell'art. 2233 c. c., si evidenzia che questo può essere richiesto sia d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 213 c.p.c., sia essere prodotto direttamente dal professionista; deve fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal D.M. n. 140/2012. Sarà poi compito del giudice individuare il compenso dovuto analizzando e considerando tutte le informazioni e/o i parametri resi.

Il Consiglio dell'Ordine può pronunciarsi in merito alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 2233 c.c. pervenuta dall'iscritto, anche in via preventiva rispetto all'instaurazione del giudizio;

Il parere rilasciato è funzionale a garantire che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo; deve essere redatto in modo puntuale in merito alle attività svolte dal professionista nell'incarico espletato, individuando le stesse tra le tipologie di attività elencate dall'art. 15 del D.M. n. 140/2012 e si dovrà specificare: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata.

Infine, individuato il valore della pratica in base alla tipologia di attività espletata, nel parere dovranno essere richiamati i criteri per la determinazione del compenso in base a quanto previsto dalla Tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al detto D.M. con l'indicazione della forbice dei valori tra massimo e minimo.

Il recupero dei crediti

Art. 633 c.p.c. ricorso per ingiunzione:

Utilizzando la forma scritta per la pattuizione del compenso, **avendo cura di far attribuire la data certa** si ottiene la prova scritta richiesta dal 633 co 1 nr. 1) cpc,

su domanda di chi è creditore di una somma di denaro ... il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento ... 1) se il diritto è fatto valere da prova scritta”.

rispettando al tempo stesso il disposto del 1° comma dell'art. 2233 c.c. ... *Il compenso, se non è convenuto dalle parti*

Attenzione al rispetto del criterio della liquidità del credito:

Il credito deve essere **precisato nel suo importo**, senza la necessità di particolari conteggi, fatti salvi i conteggi aventi mera natura strumentale.

Appendice

L' EQUO COMPENSO 1

DL 148/2017 → L 49/2023

è considerato equo il compenso che è “proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale” nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente:

- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. 247/2012);
- per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012)

Appendice

L' EQUO COMPENSO 2

Ambito di applicazione

prestazioni di opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. **rese a:**

- **imprese bancarie e assicurative** (e loro controllate e mandatarie);
- **imprese** che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze **più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.**
- alla **pubblica amministrazione e le società da questa partecipate** che sono disciplinate dal TUSP di cui al DLgs. 175/2016